REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1976

che modifica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2697/76 relative alle modalità di trasferimento delle carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2697/76 della Commissione, del 5 novembre 1976, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2453/76 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (4), l'importo delle spese d'inoltro dei prodotti in questione viene determinato dall'organismo d'intervento italiano mediante procedura di gara ; che, a norma del paragrafo 4 dello stesso articolo, è possibile annullare la gara ; che tuttavia, non contenendo il regolamento disposizioni applicabili in caso di annullamento di una gara e tenuto conto dell'urgenza delle forniture da effettuarsi, è opportuno autorizzare l'organismo d'intervento italiano a concludere contratti a trattativa privata onde garantire il trasporto dei prodotti in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2697/76 sono aggiunti i capoversi seguenti :

« In caso d'annullamento della gara, l'organismo d'intervento italiano può ricevere offerte dirette e concludere contratti di trasporto a trattativa privata alle condizioni meno onerose.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione i termini del contratto a trattativa privata almeno 24 ore prima della sua conclusione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 304 del 6. 11. 1976, pag. 19.